

NOTARIORUM ITINERA

VII

Liber sententiarum
potestatis Mediolani
(1385)

Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi



a cura di

ALESSANDRA BASSANI, MARTA CALLERI e MARTA LUIGINA MANGINI



GENOVA

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Palazzo Ducale

2021

Notariorum Itinera

VII

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Liber sententiarum
potestatis Mediolani
(1385)

Storia, diritto, diplomatica
e quadri comparativi



a cura di
Alessandra Bassani, Marta Calleri e Marta Luigina Mangini



GENOVA 2021

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

Echi di giustizia criminale in documenti pugliesi del XIV secolo

Corinna Drago Tedeschini

corinna.drago@uniba.it

1. *I Libri, altrove*

Per rispondere al tema della terza sessione del Convegno, intitolata *I Libri, altrove*, ho svolto un'indagine sulle fonti scritte trecentesche della Puglia, dirette e indirette, in materia di giustizia criminale, pur consapevole che difficilmente essa avrebbe prodotto risultati di rilievo notevole¹.

Nel Regno di Sicilia l'amministrazione della giustizia – come noto – era itinerante, affidata ai giustizieri che, affiancati da una propria *curia*, la esercitavano girando per almeno un anno nel giustizierato che presiedevano². La normativa angioina prescriveva la tenuta di *quaterni inquisitionum et processuum ex officio faciendorum* da trasmettere a fine mandato alla Camera e ai maestri razionali per la registrazione³: tali *quaterni* cartacei tuttavia, giunti a destinazione o erano subito programmaticamente destinati allo scarto o, se conservati, andarono comunque per sventura distrutti nel rogo del 30 settembre 1943 insieme alla quasi totalità degli archivi dei monarchi meridionali⁴.

¹ Sul tema della produzione scritta collegata all'amministrazione della giustizia in Puglia in età bizantina, normanna e sveva: MAGISTRALE 1984, pp. 64-65, 164-166, e MAGISTRALE 2004.

² Sull'ufficio di giustiziere fino all'età angioina MORELLI 2012 e bibliografia ivi riportata. Riferimenti istituzionali per la storia del Regno e dei suoi ordinamenti giuridici: GALASSO 1992, CARAVALLE 1966, CARAVALLE 1998; per un quadro compiuto sull'amministrazione della giustizia CARAVALLE 2005 e relativa storiografia.

³ Per la legislazione angioina far capo sempre all'edizione critica e alla corposa introduzione di TRIFONE 1921. La menzione della tenuta dei quaderni è nella lettera « Novis morbis » di Roberto, inviata da Napoli il 3 luglio 1317 ai maestri razionali (*ibidem*, n. 103), contenente le norme per la pubblica amministrazione (in particolare per quella fiscale), ma già la « Cum nuper sit » di Carlo I, data da Foggia il 13 gennaio 1269 e inviata ai secreti e ai massari, disponeva l'obbligo per gli ufficiali delle curie periferiche di trasmettere condanne, pene, banni, presentazioni di fideiussori, secondo i casi « per quaternum » o « per licteras vestras sub sigillis vestris », alla Camera e ai maestri razionali per la registrazione (*ibidem*, n. 20); nel 1322 Roberto torna a precisare i doveri dei funzionari chiarendo che i giustizieri, il giudice e i notai degli atti e di camera che lasciavano l'ufficio dovevano rimanere sul posto fino a che non avevano compilato, ordinato e consegnato tutti gli atti (« Novas formas » promulgata a Napoli il 20 marzo: *ibidem*, n. 123).

⁴ Lo studio DURRIEU 1886 sugli archivi dei primi re angioini del Sud è sempre validissimo; è in questa opera che si accenna alla distruzione della documentazione giudiziaria collegandola alla deterio-

L'irreperibilità di registri di giustizia criminale prodotti dai competenti uffici centrali e periferici del Regno ha pertanto diretto l'indagine sui 'libri rossi' o 'libri verdi', sorta di prontuari compilati dalle *Universitates* che amministravano le singole comunità: cosiddetti dal colore della pelle usata per le coperte, questi *libri* comunali tramandano, infatti, raccolti in sequenza, documenti di diversa natura, spesso apprezzabilmente risalenti, che attestano prerogative e diritti civili acquisiti nel tempo. Nelle città pugliesi furono prodotti tra la fine del XV secolo e l'inizio del XVI, ma i risultati di una prima ispezione non evidenziano in essi tracce di rilevante documentazione penale⁵: solo talora si ritrovano lettere di richiamo all'ordine indirizzate dai sovrani ai funzionari locali, ma esse rientrano nel grande tema storiografico della corruzione degli ufficiali del Regno e degli abusi ed estorsioni compiute verso la popolazione⁶. A riguardo e in relazione alla giustizia criminale, si riporta un solo esempio tratto dal Libro rosso di Taranto, una lettera data a Napoli il 10 dicembre 1360 dal principe Roberto impostata su una 'fastidiosa' «murmuratio» riferita dall'Università tarantina, di cui il principe comanda si appuri la veridicità prima di prendere provvedimenti. Soggetti della 'mormorazione' giustappunto i giustizieri del Principato e i loro ufficiali, accusati durante le assise di essere negligenti e arroganti, di infischiarne del *genus hominum*, di vilipendere e ingiuriare i sudditi su cui talvolta 'stendevano le mani violente', di non misurare le parole per superbia e con superbia di gestire tutto, di non condurre giudizi regolari, di eseguire carcerazioni a insaputa dei giudici soltanto per ottenere riscatti⁷.

abilità del supporto: « Quelques sentences de la *curia regia* et quelques citations ont été transcrites, à titre tout à fait spécial, dans les registres angevins. Sauf cette exception ... tous les actes purement judiciaires ont péri » e « Les registres tenus par les justiciers ... étaient tous *sur papier*. La fragilité de la matière a entraîné leur disparition presque totale » (*ibidem*, pp. 42, 53); in MORELLI 2008, p. 26, il riferimento dell'eliminazione dei quaderni prodotti dagli uffici periferici all'interno di una esaustiva ricostruzione delle vicende 'tormentate' dell'archivio napoletano dal Trecento fino alla rappresaglia tedesca del '43. Una trattazione compiuta della storia della cancelleria angioina in KIESEWETTER 1998.

⁵ La rassegna ha compreso i libri rossi di Altamura, Bari, Bitonto, Foggia, Gallipoli, Gravina, Lecce, Molfetta, Monopoli, Taranto e Trani (con documenti datati al secolo XII): *Libro rosso Altamura, Libro Rosso Messaletto, Libro rosso Bitonto, Libro Rosso Foggia, Libro rosso Gallipoli, Libro rosso Gravina, Libro rosso Lecce, Libro Rosso Molfetta, Libro Rosso Monopoli, Libro rosso Taranto, Libro rosso Trani*; per Barletta: BOCCUZZI 2018.

⁶ Il tema, abbondantemente indagato dalla storiografia angioina, è riassunto in MORELLI 1997 e riletto in rapporto ai sistemi di controllo degli ufficiali messi a punto dalla Corona; v. anche MORELLI 2009 e MORELLI 2012, pp. 254-273.

⁷ *Libro rosso Taranto*, n. 11.

Di là dai libri rossi, infine, la ricerca avviata sulle non copiose serie di registri notarili dei secoli XIV e XV di atti criminali che straordinariamente vi fossero trascritti non ha per il momento sortito riscontri positivi, com'era d'altra parte prevedibile⁸.

2. Lettere e strumenti

Rivolta dunque l'indagine sui fondi pergamenei regionali, un primo esame generale ha palesato per il XIV secolo una prevalenza di casi di giustizia civile rispetto a casi rientranti nella sfera penale, trasmessi entrambi o da lettere dell'autorità sovrana, che possono inquadrarsi nelle fasi iniziali dell'*iter* processuale, o da *instrumenta publica* di sentenze richiesti dalla parte vincitrice a tutela dei propri interessi (ciò spiegherebbe la preponderanza di testimonianze relative a cause civili).

Tra le attestazioni a disposizione di tipo criminale, peraltro non numerose, si presentano tre documenti esemplificativi delle forme e dei modi di applicazione per iscritto della normativa procedurale⁹.

Il primo è una lettera, datata Napoli 23 dicembre 1300, che menziona un ordine d'*inquisitio* trasmesso dal re al giustiziere e al capitano di Terra di Bari¹⁰: Carlo II scrive al proprio cappellano Pietro *de Angiriaco* (Pierre d'Angély), tesoriere di San Nicola¹¹, in risposta a fatti di cui era stato informato tramite lettere del tesoriere stesso e del ca-

⁸ A tutt'oggi in Puglia l'Archivio Capitolare di Altamura serba la più antica serie di registri risalenti agli anni 1320-1344 appartenuti quasi interamente al notaio Martino di Angelo *de Cara* (undici fascicoli e centoventidue carte sciolte provenienti da quaderni di altri rogatari altamurani contemporanei di Martino): CORDASCO 1993; oltre al caso isolato dei registri di *de Cara*, nell'Archivio di Stato di Bari (ASBa) il fondo notarile custodisce protocolli a partire dal 1445 (notaio Pascarello *De Tauris* di Bitonto). Dei libri di lavoro dei dodici rogatari del secolo XV, tutti attivi in Terra di Bari (v. gli stampati ASBa, *Indice dei notai e Guida ai notai*), soltanto di recente (2016) da parte di chi scrive è stato avviato lo studio critico sistematico, anche attraverso un progetto didattico rivolto ai laureandi in Diplomatica e agli allievi della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato: attualmente la ricerca in corso riguarda i sette volumi che raccolgono i quaderni superstiti dell'attività del notaio Domenico *de Cassano* di Palo del Colle svolta tra il 1456 e il 1475, e i primi due registri dei dieci compilati tra il 1465 e il 1521 da Antonino *de Iuliano* di Bitetto (TARQUILIO 2017, CIRINO 2018).

⁹ Per la conoscenza della storia del diritto penale e della sua procedura restano sempre di capitale importanza PERTILE 1892, PERTILE 1966. Si segnala che non è stato possibile prendere visione diretta delle tre pergamene a seguito delle disposizioni governative di profilassi per la Covid 19; per due di esse sono disponibili le riproduzioni digitali sul portale della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia e della Basilicata: <http://www.sapuglia.it/>.

¹⁰ Bari, Archivio della Basilica di San Nicola (ABSN), *Periodo angioino*, n. C23, edita in *S. Nicola di Bari 1266-1309*, n. 93.

¹¹ V. l'elenco dei cappellani regi in VOCI 1995, p. 99.

pitolo. I fatti? Con vivacità narrativa si espone che Pietro, sceso in chiesa dalla propria camera per celebrare il mattutino con il suo cappellano, era stato aggredito da tre uomini armati di spade che « dyabolico spiritu instigati », fingendo di pregare davanti a immagini dipinte, gli si precipitarono improvvisamente contro percuotendolo sul capo gravemente e con l'intento certo di ucciderlo se chierici li presenti non avessero urlato e corso contro i malfattori obbligandoli alla fuga all'istante; ad avere la peggio il cappellano che, ferito anch'esso, era deceduto dopo tre giorni. Il re comunica quindi al tesoriere di aver dato ordine, « per diversas et satis expressas litteras nostras » indirizzate separatamente al giustiziere e al capitano, che costoro « de predicto facinore ... inquirant », scoprano i colpevoli e li puniscano « sic rigorose sic acriter » dimodoché « lugeant » la pena meritata mentre « alii terreantur » da tale esempio¹². Della lettera si segnalano in primo luogo la trama testuale che ripropone termini precisi derivati direttamente dalla legislazione vigente, specificamente dalla disposizione « Clandestinis maleficiis » data a Napoli il 2 dicembre 1266, nella quale Carlo I prescrive « inquisitionem de huiusmodi facinore fieri volumus diligenter »¹³; in secondo luogo l'uso del verbo *inquirere* che esplicitamente richiama la forma inquisitoria dei processi del tempo, avviati d'ufficio (o su richiesta della parte lesa) mediante incarichi scritti di svolgere le prime indagini che gli organi centrali del Regno spedivano in forma di lettera a quelli periferici¹⁴.

Il secondo esempio è uno *scriptum sentencie* per 'destituzione violenta' di beni immobili, datato Castellaneta 14 gennaio 1305¹⁵. Due giudici di nomina principesca, su delega del giustiziere incaricato *ad hoc* dal principe di Taranto, ma occupato « aliis principalis curie serviciis magis arduis »¹⁶, emettono giudizio a conclusione di una causa promossa dal convento di Santa Maria Maddalena di Castellaneta contro un signorotto (?) accusato di essersi impadronito con violenza di terre di proprietà

¹² La conclusione della lettera lascia una traccia indicativa della travagliata gestione della tesoreria del d'Angély (forse riconducibile alle cause dell'aggressione?): il re concede a Pietro di differire la comparizione « in Curia nostra », fissata all'indomani dell'Epifania, per ascoltare l'esito di una *questio* pendente con il vescovo di Gravina.

¹³ TRIFONE 1921, n. 9 (citazione a p. 10).

¹⁴ Carlo I torna sulle *inquisitiones* anche nella « Quod si forte » del 1268 (?) e Carlo II nella « Regina iustitie » del 1295 (?): TRIFONE 1921, nn. 18, 62. Sul sistema inquisitorio del processo angioino *ibidem*, pp. LI-LVIII, PERTILE 1966, II, pp. 140-164, per il quadro dell'intero *iter* procedurale, e DEZZA 1989, in particolare pp. 3-53 e relativa bibliografia.

¹⁵ Castellaneta, Archivio Diocesano, *Pergamene del Capitolo Cattedrale*, n. 29, edita in appendice in MASTROBUONO 1969, n. 39, e illustrata alle pp. 283-286.

¹⁶ *Ibidem*, p. 446: « aliis principalis curie ... ».

delle monache; i giudici lo condannano in contumacia a restituire le terre e a non 'perturbare' il monastero sotto pena di venticinque once d'oro. Si rileva qui un caso di giustizia delegata e di procedimento sommario. La delega, infatti, ricopiata interamente nello strumento e introdotta dalla descrizione delle caratteristiche ritenute salienti, è una lettera, data a Castellaneta il 12 ottobre 1304 dal nobiluomo Enrico *de Hervilla* (Henry d'Herville), giustiziere e vicario del Principato¹⁷, munita del suo « noto et consueto » sigillo in cera rossa e « cum inserta in eis forma principalium litterarum »¹⁸. Essa pertanto contiene una seconda lettera, datata Gioia 25 giugno 1304, con la quale il principe Filippo, informando Enrico di una *querela* ricevuta da parte delle monache contro Leone di Palagiano, che « ut temerarius invasor ... ipsas ... destituit violenter » dal possesso di alcune terre, comanda di reintegrarle nel possesso « iuxta formam sacri Regni capituli super violentis destitucionibus editi » procedendo « summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii, absque oblacione libelli et aliis morosis quibuscumque dilacionibus procul actis »¹⁹. Dal mandato principesco si evince che la *querela* era stata presentata evidentemente a voce²⁰, che il giustiziere avrebbe dovuto osservare la *forma* del capitolo riservato ai terrieri del lungo provvedimento « Post corruptionis amara discrimina » di Carlo I sulla buona amministrazione del Regno, dato a Napoli il 10 giugno 1282²¹, nonché seguire l'*iter* sommario di procedura secondo una norma contenuta nella *constitutio edictalis* « Regina iustitie » di Carlo II promulgata nell'agosto forse del 1295 (non espressamente richiamata nella lettera di Filippo), che prescriveva l'applicazione di tale prassi qualora vedove,

¹⁷ Già maestro portolano e *procurator Apulie* in carica nel febbraio 1299 (*S. Nicola di Bari 1280-1414*, n. 34) e nel gennaio 1302 secondo *Documenti di Corato*, n. 217 (ma gennaio 1303 se l'indicazione della prima indizione è corretta).

¹⁸ MASTROBUONO 1969, p. 446: « cum in eis forma principalium licterarum ».

¹⁹ Sull'originale è scritto « proculiectis » invece di « procul actis »; in MASTROBUONO 1969, p. 446: « iuxta formam sacri regni capituli super violentibus destitucionibus editi summarie et de plano sine strepitu et figura iudicii absque oblacione libelli et aliis morosis quibuscumque dilationibus ... ». La forma della lettera di Filippo non è descritta: sulla prassi della cancelleria di questo principe e sulla struttura dei documenti emessi MAGISTRALE 1998; su Filippo KIESEWETTER 1997 e relativa bibliografia per la storia del principato nella prima età angioina.

²⁰ Lo suggerisce proprio il termine *querela* utilizzato nel mandato; la procedura penale del Regno precisava, infatti, che l'accusatore poteva sporgere denuncia a voce (*querela*) o per iscritto (*memoriale* o *libellum*) eventualmente anche costituendosi presso gli atti (*Pratica criminale* 1842, p. 99).

²¹ TRIFONE 1921, n. 58 (citazione a p. 92): « Terrerii, videlicet: comites, baroni et feudatarii ... Pro destitutionibus vero extorsionibus et violentiis plectantur pena constitutionum comprehensa, destitutis et violentias passis ante in pristinum statum reductis et eisdem restituto exorto; pro usurpatione earundem defensarum nostro arbitrio puniantur, restituto prius sine difficultate quicquid postea abstulerunt ».

pupilli, poveri e chiese chiedessero l'istruzione di una causa ordinaria «super violentiis illatis iam aut de cetero inferendis in rebus» per ottenere la restituzione del bene²². Così i giudici, affiancati da un notaio degli atti²³, il 18 ottobre evocano in giudizio le parti (saltando quindi le indagini preliminari); non ammettono, previo consiglio di giurisperiti, l'eccezione «de nostra competentia iudicum» sollevata dal convenuto con *protestatio* scritta; dispongono che entro il mese le attrici presentino le prove della *destitutio* e che il convenuto assista al giuramento dei loro testimoni (costui oppone un rifiuto e dichiara da quel momento la propria contumacia). Entro i termini depongono i testimoni dell'accusa e, persistente la contumacia del convenuto, a poco meno di tre mesi dall'inizio del processo si giunge al pronunciamento della sentenza. Tutte le fasi della causa (la *exceptio* del convenuto, le deposizioni, la sentenza), per ciascuna delle quali si sottolinea la verbalizzazione *in scriptis*, sono solo sinteticamente descritte nello strumento, redatto sempre dal notaio degli atti.

Una ricopiatura più ampia di una verbalizzazione procedimentale (perlomeno di una sua sezione) si ritrova d'altra parte nel lacerto di uno *scriptum sentencie* per omicidio redatto a Bitonto *post* 20 agosto 1309 certamente dal notaio degli atti di una corte d'assise presieduta dal giustiziere di Terra di Bari, Bartolomeo Caracciolo *dictus Carafa* di Napoli²⁴. Il frammento restituisce nove tappe – lacunose – di un giudizio sull'assassinio del figlio di una vedova indigente commesso tra il settembre e l'ottobre 1308 da due cittadini di Altamura nella piazza del mercato²⁵: il 5 luglio la corte, composta

²² TRIFONE 1921, n. 62 (in particolare pp. 125-126): «De violentiis illatis iam aut de cetero inferendis in rebus, viduis, pupillis, pauperibus et ecclesiis, ... si causa ordinarie proponatur coram iudice competenti per violentiam passos, aut eorum nomine legitime proponentes, summarie, de plano, sine libello, litis contestatione, strepitu et figura iudicii cognoscantur de his; vel ad instantiam predictorum asserentium se violentiam possos restitutionem rerum sibi fieri postulantes, iudex competens ex officio suo inquiret et inquisitionum negotium summarie, sine strepitu et figura iudicii terminabit». La procedura sommaria escludeva quindi la denuncia scritta («absque oblacione libelli») è precisato nella lettera di Filippo): a riguardo e in generale sulla cognizione sommaria PERTILE 1966, II, pp. 114-139 (in particolare p. 118).

²³ Sulla composizione delle curie provinciali TRIFONE 1921, pp. XLVI-L.

²⁴ Altamura, Archivio Diocesano di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, *Pergamene*, n. B1 edita in *Pergamene di Altamura*, n. 3. Bartolomeo Caracciolo detto Carafa è compreso nell'elenco cronologico dei giustizieri di Terra di Bari di MORELLI 2012, p. 359: nello *scriptum* è precisato che deteneva anche il titolo di *magister hostiarius*.

²⁵ Sulla vicenda v. *Pergamene di Altamura*, pp. LXVI-LXVIII. L'omicidio era compreso tra i delitti perseguibili con procedimento sommario «secondo la nota formola "summarie, de plano, sine strepitu et figura iudicii"»: TRIFONE 1921, pp. LXXVII-LXXXII (in particolare p. LXXVIII); circa la durata dei processi, i giudizi ordinari non potevano protrarsi per più di tredici mesi, mentre quelli straordinari, cioè i sommarî, dovevano concludersi entro un termine che, fissato a sei mesi sotto Roberto, fu portato

dal giustiziere, da Giovanni Grillo di Salerno in veste di giudice e assessore e dal notaio Cristoforo (?) di Montoro²⁶, ordina alle parti di comparire in giudizio il giorno seguente e all'attrice di presentare il *libellum*; il 6 è nominato d'ufficio l'*advocatus* dell'accusa, si accoglie la richiesta della vedova di desistenza dalla causa, si presentano d'ufficio i *capitula* di denuncia (che gli accusati dichiarano non essere veritieri), si designa un *coadiutor* per lo svolgimento dell'inchiesta²⁷ e si fissa alla fine del mese il termine per la preparazione delle difese; l'8 sono sollevate le eccezioni e il 29 si esaminano « in secreto » i testimoni giurati a carico e discarico; il 2 agosto ha luogo la « *puplicatio seu apertura testium* » e si fissa al 10 agosto la scadenza della *probatio*; il 9 gli imputati respingono i testimoni dell'accusa perché « inimici capitales »²⁸ e l'11 la corte concede loro dieci giorni di tempo probabilmente per addurre ragioni contro le deposizioni negate, azione che potrebbe essere stata compiuta il 20. L'indicazione del giorno 20 agosto è, infatti, l'ultima parte di testo leggibile sulla pergamena, che per essere riutilizzata come coperta è stata abbondantemente rifilata a sinistra, a destra e in basso con conseguente perdita non solo di alcuni passaggi del processo, ma soprattutto dell'intero resoconto della *conclusio*²⁹. Anche per questo terzo esempio si mette in evidenza la testura che riprende, talora *ad litteram*, il lessico legislativo, in particolare degli *statuta* « Ut pena merita » di Carlo II, emanato forse tra il 1304 e il 1307, e « Cura nobis spe-

a quattro (eccezionalmente anche a due) sotto Giovanna II: *ibidem*. Il *terminus intra quem* dell'assassinio è stato ricavato da due passaggi dello *scriptum*: nel primo si legge che il crimine era stato perpetrato nell'anno della settima indizione (tradizionalmente calcolata in Puglia seguendo lo stile bizantino, cioè con inizio il 1° settembre), il secondo fornisce un dato temporale legato alle vicende processuali, il mese di ottobre 1308, che si pone come *terminus non post quem* del delitto.

²⁶ Sul giurista Giovanni Grillo di Salerno, vice protonotario sotto Roberto: KIESEWETTER 1998, pp. 388-389. Il pessimo stato di conservazione dello *scriptum* impedisce di determinare la precisa composizione delle assise di luglio e di *post* agosto, eccezion fatta per il presidente che per entrambe risulta essere il giustiziere Caracciolo.

²⁷ *Ascurellus de Mensurata in Pergamene di Altamura*, p. 9, non altrimenti noto. Il *coadiutor* va assimilato all'*advocatus fisci*: v. la rubrica « Quod tenetur accusator et accusatus se presentare in quolibet termino » in *Utriusque Siciliae* 1590, p. 424, e in tema PERTILE 1966, I, pp. 277-278.

²⁸ Esplicito nel 1560 il giurista Prospero Caravita nei suoi *Commentaria* alle norme processuali angioine, in particolare a illustrazione del settantaquattresimo rito dedicato al respingimento dei testimoni: « In Regno de repulsa tangente testium inimicitiam, et probatam, fit magnus casus plusquam de alijs » (PROSPERI CARAVITAE 1620, p. 86); sul tema del 'nemico capitale' nella procedura chiarificatore MILETTI 2011, sia pur se rivolto ai secoli XVI-XVIII.

²⁹ La circostanza che uno degli imputati sottoscriva un testamento nel 1318 svela che l'esito del processo non fu avverso almeno per lui: *Pergamene di Altamura*, n. 17 e p. LXVII (dove si ipotizza che gli accusati appartenessero ai *boni homines* altamurani).

cialis», attribuito tradizionalmente a Roberto e datato con incertezza al 1321, ma in realtà plausibilmente dovuto anch'esso a Carlo³⁰: *Ramecta* riceve assistenza gratuita perché si dichiara vedova, *pauper et persona miserabilis*³¹ e, nonostante ritiri la denuncia, la causa va avanti «ut pena merita puniret commissa delicta et ipsius impunitas sceleribus viam non aperiret latiore» ..., perché la donna «ex huiusmodi flagitio commissio ... ledebatur» e perché il *flagitium* ricadeva tra i *crimina* «que sanguinis penam ingerunt»; tali reati andavano perseguiti anche in caso di desistenza dell'accusa «ut punitis criminibus undecumque claruerint, malorum refrenetur audacia»³². Circa invece la trascrizione del verbale, rispetto all'esempio castellanetano del 1305 il malandato *scriptum* bitontino mostra, all'interno di una descrizione complessiva sempre sintetica del procedimento, l'inserzione *in extenso* dei *capitula* assunti «ex denunciazione predictae mulieris» e 'offerta' «ex officio»: per il pessimo stato di conservazione dello strumento è impossibile ipotizzare se vi fossero contenuti altri inserti di questo tipo. Proprio con il termine *capitula* si apre dunque la denuncia, dalla cui struttura, ricostruibile parzialmente, si enucleano in successione l'elenco dei membri che formano il collegio giudicante, l'oggetto del processo («de nece quondam Odonis filii Guilelmi

³⁰ TRIFONE 1921, nn. 72, 120. Questo il ragionamento alla base dell'affermazione: Trifone edita tra le disposizioni di Roberto la lettera n. 120, la data con incertezza al 1321 e la indicizza sotto l'*incipit* «Cura nobis specialis» (*ibidem*, p. 355); analizzandone la struttura, al protocollo ceterato segue l'attacco della *narratio* «Pridem per diversas vices dominus pater noster statuta edidit sub seriebus et tenoribus, qui sequuntur»; il termine *statutum* usato al plurale introduce allora, evidentemente, la ricopiatura degli stralci di due lettere di Carlo II, la «Ut pena merita» promulgata tra il 1304 e il 1307 (*ibidem*, n. 72) e, di seguito, appunto la «Cura nobis specialis» che si conclude con l'espressione «in quieto statu»; la n. 120 prosegue quindi con la *dispositio* che fa nuovamente riferimento agli statuti di Carlo («Volumus igitur et fidelitati tue [del giustiziere?] mandamus expresse, quatenus statuta ipsa usque ad nostrum beneplacitum debeas tenaciter observare») e, solo a questo punto, riporta la disposizione di Roberto, che principia con le parole «Si vero aliqua crimina», a integrazione delle due norme paterne (aventi per oggetto l'obbligo di procedere *ex officio* nei reati contro ecclesiastici, pupilli, vedove, «debiliores ... vel alias personas miserabiles» e come trattare i casi di omicidio clandestino). A corroborare tale interpretazione della n. 120 il fatto che nello *scriptum* bitontino del 1309 sia riportato proprio un passo della «Cura nobis» (v. nota 32). La nuova proposta qui presentata va tuttavia senz'altro verificata raffrontandola alle fonti manoscritte e a stampa (fino al secolo XVIII) dei *corpora* legislativi angioini, citate in TRIFONE 1921, pp. X-XII.

³¹ La difesa delle chiese e degli ecclesiastici, dei pupilli, degli orfani, delle vedove e delle *persone miserabiles* è assicurata dal primo dei *capitula* emessi da Carlo I a Viterbo il 22 gennaio 1277: TRIFONE 1921, n. 45 (in particolare pp. 50-51). Sull'avvocato dei poveri: PERTILE 1966, I, pp. 278-282; utile anche PESCIONE 1924, pp. 113-114.

³² Le quattro citazioni riportate nello *scriptum* sono tratte, come anticipato, dalle lettere «Ut pena merita» e «Cura nobis specialis»: TRIFONE 1921, pp. 141, 200.

de Sansecto et Ramecte mulieris vidue»), il ricordo conciso delle fasi iniziali della causa (nomina dell'*advocatus* e rinuncia) e la serie di domande introdotte dall'avverbio *item*; se ne distinguono chiaramente tre che mirano ad accertare modalità, tempo e luogo dell'omicidio, la contumacia degli imputati a seguito di una prima citazione notificata da l'allora giustiziere Francesco de Mari di Genova³³, la «vox et fama publica» dei fatti per la «maior pars et sanior hominum» di Altamura³⁴. La precisazione, poi, che *Tercellus* e Nicola «cum armis prohibitis excogitatis» avessero assalito e ucciso *Odo* «ausu temerario ducti et spiritu diabolico instigati» tramanda una formulazione già segnalata a proposito dell'azione compiuta dai tre aggressori dell'arcivescovo di Bari nella lettera regia del 1300 rafforzando, anche sul piano stretto del vocabolario diplomatico, il concetto generale della ripetitività della prassi giuridica scritta «fissamente modellata in schemi e ancorata all'autorevolezza della scrittura»³⁵. Del resto, e in conclusione, nello *scriptum* del 1309 una persistenza lessicale archetipica si ravvisa nella presenza dell'avverbio *dum* posto dopo la notificazione a introduzione del testo; l'espressione «dum ... curiam more solito regeremus», con cui a nome del collegio giudicante si avvia la narrazione delle vicende della causa, richiama infatti l'apertura delle *notitiae iudicati* del processo altomedievale, anch'esse memorie processuali ricollegate da Giovanna Nicolaj a modelli più antichi, impostata sul medesimo avverbio seguito dai termini *residentibus nobis in iudicio* variamente combinati e declinati³⁶.

³³ V. elenco cronologico dei giustizieri di Terra di Bari in MORELLI 2012, p. 359.

³⁴ Sulla funzione della 'pubblica fama' nei processi: PERTILE 1966, I, pp. 401-410 (in particolare pp. 407-408). Si segnala, inoltre, che nello *scriptum* è rammentata l'*auctoritas* di presentare i capitoli *ex officio*, che il re concede al collegio giudicante evidentemente con una lettera di cui si tramandano soltanto la data topica (Ruvo), il mese e l'anno (luglio 1309).

³⁵ È un concetto espresso da NICOLAJ 2007, p. 34, a proposito del documento diplomatico che, soprattutto nel periodo altomedievale, cristallizza l'*actio* trädita.

³⁶ NICOLAJ 2007, p. 213, ne riconosce il modello in una *formula sententiae* di Gregorio Magno del 603. A titolo esemplificativo della struttura testuale delle *notitiae* altomedievali, un placito lucchese del 25 giugno 847: «Dum Adelbertus, inlustrissimo dux, una cum Ambrosio, venerabili episcopo istius civitatis Lucense, resedentibus hic civitate Luca, curte videlicet docalis, in iudicio, cum ipsis et nos Aron gastaldius, Ardo, Petro, Andreas et Gherimundo schabinis ad s[ingul]orum hominum causas deliberandas ...» (*Chartae Latinae* 2010, n. 21). La similare apertura del testo bitontino suggerisce allora di compiere un percorso di ricerca sul sistema di documentazione pugliese, che per il periodo altomedievale non restituisce una tradizione diretta di tale tipologia documentaria (soltanto un *brebe* degli inizi del X secolo: MAGISTRALE 1984, pp. 64-65) e sino alla fine dell'età sveva conta appena altri venti testimonianze di natura giudiziaria (v. l'elenco in MAGISTRALE 2004, p. 334). Sulle forme dei documenti pubblici collegiali e d'ufficio sempre NICOLAJ 2007, pp. 115-133.

3. Ri-epilogo

L'esiguità di questa prima ricerca sulle fonti scritte trecentesche di giustizia criminale prodotte nei giustizierati pugliesi di Capitanata, Terra di Bari e Terra d'Otranto non ha precluso spunti meritevoli di approfondimento; se ne riassumono alcuni che suggeriscono un allargamento d'indagine anche alla sfera civile: forme intrinseche ed estrinseche delle *litterae* (d'inchiesta, di delega, procedurali ecc.) in rapporto alla classificazione generale degli atti prodotti dall'amministrazione angioina³⁷; prassi di ricopiatura negli *instrumenta* dei verbali, in forma compendiata o più o meno estesa, in relazione all'*iter* procedurale seguito (sommario, *ex officio* ecc.) e/o alle esigenze del richiedente; prassi d'inserimento nel testo di riferimenti legislativi in forma diretta o indiretta; persistenze e innovazioni del lessico tecnico anche rispetto ai modelli, dove rintracciabili.

Alle soglie del Quattrocento l'ultima eco di un processo criminale in Puglia, carica di quesiti e tragicamente teatrale, è riflessa da due documenti di *routine* della professione notarile.

Il 30 ottobre 1393 *Cinfra* attende il giudice ai contratti *Ruffectus de Ristoro* di Firenze, il notaio Vito di mastro Giovanni e sette testimoni fuori dalla porta dell'*hospicium* del defunto Carofiglio davanti al castro di Bari; li aspetta « cum cannapo in collo et manibus ligatam » per dettare le sue ultime volontà; spiega che *pridie* era stata accusata dal proprio marito dinanzi al capitano e castellano di Bari, Gabriele *de Melleduxiis* di Parma, « de certis criminibus ... impositis » e, dubitando di essere condannata a morte, chiede di fare testamento; nomina erede universale sua figlia e istituisce diversi legati in favore di alcune chiese cittadine. Pertanto proprio su richiesta di due legatari, il vicario generale e un canonico di San Nicola, è redatto dal notaio Vito uno strumento contenente le ultime volontà della donna; pochi giorni dopo, il 7 novembre, i rappresentanti del capitolo nicolaiano portano al giudice Gualtiero de Amberto e al notaio Angelo de Martino quello strumento e, alla presenza di quattro testimoni, chiedono che del testamento della *condam Cinfra* si

³⁷ È quella proposta da Durrieu alla fine dell'Ottocento e convenzionalmente seguita: lo studioso distingue privilegi, lettere patenti solenni e ordinarie, mandati, lettere chiuse anche in rapporto ai modi di sigillatura (DURRIEU 1886, pp. 178-183); tuttavia soprattutto l'esperienza diretta sugli originali ha messo in luce talora l'inadeguatezza e spesso l'incongruenza della classificazione rispetto alla varietà della documentazione prodotta e la necessità di un aggiornamento (accenni in *Pergamene di Bari*, p. XXX): ad esempio, la lettera d'inchiesta del 1300 qui esaminata mostra forme dell'*intitulatio* e della *datatio* proprie della lettere chiuse, ma non 'annuncia' l'apposizione del sigillo (né a prima vista ne presenta tracce), particolarità quest'ultima dei mandati secondo Durrieu.

produca una copia da «transmittere extra» in modo da preservare l'originale in chiesa³⁸. *Cinfra* muore dunque tra il 30 ottobre e il 7 novembre e ignote e vaghe restano le imputazioni, la durata del processo e finanche le cause del decesso: una interpretazione della narrazione mostrerebbe la donna, detenuta in un ospizio privato adibito a carcere speciale, in procinto di essere giustiziata (ha già la corda intorno al collo e le mani legate) per delitti di cui il marito l'aveva accusata verosimilmente tempo prima (attribuire all'avverbio *pridie* il significato di 'giorno innanzi' parebbe, infatti, una forzatura). Al proposito, poche considerazioni generali scaturiscono dalla letteratura per precisare il quadro: l'impiccagione, riservata agli *inferiores gradu*, era prevista dalla normativa angioina per alcuni «crimina graviora» (nei quali ricadeva una gamma di delitti tra cui *in primis* l'omicidio); l'impossibilità a versare una cauzione motivava, invece, la detenzione del reo così come il suo stato di flagranza e tale ultima condizione giustificava il ricorso al procedimento sommario (previsto tra l'altro proprio in caso di omicidio) che doveva chiudersi in pochi mesi rispetto ai tredici previsti per i giudizi ordinari³⁹.

³⁸ ABSN, *Periodo angioino*, nn. R26, S1 edite in *S. Nicola di Bari 1280-1414*, nn. 44, 45. Su *Cinfra*: *Storia di Bari* 1990, p. 272; CORDASCO 2017, pp. 154-156.

³⁹ La distinzione delle pene, impiccagione per gl'*inferiores gradu* e decapitazione per i *superiores* a partire dal titolo di *miles*, fu introdotta da Federico II («De pena percutientis et occidentis»: I, 14): *Die Konstitutionen* 1996, p. 164; v. anche: TRIFONE 1921, pp. CVIII, CXXIV. In generale tra i *crimina graviora* punibili con la pena di morte, oltre ad alcune categorie di delitti di lesa maestà e lesa maestà divina e agli omicidi, erano comprese le falsificazioni, il rapimento di monache, vergini e vedove e la violenza alle donne, il furto: *ibidem*, pp. XCIII, XCV-XCVIII, C-CI, CIII-CV, CIX-CXI. Sulle cause di detenzione e sulla flagranza: *ibidem*, pp. LXVIII, CXXV; per i *maleficia flagrantia* Carlo I precisa nel secondo dei *capitula* di Viterbo del 22 gennaio 1277 (*ibidem*, p. 52) di non prostrarli «in longum» e di punirli senza indugi nei luoghi in cui siano stati commessi, mentre Carlo II nella «Regina iustitie» dispone che l'inquisito di un crimine passibile di pena di morte o di mutilazione «statim ... capiatur de persona, custodiendum secundum qualitatem et conditionem ipsius» prima della pubblicazione dell'*inquisitio*, dei testimoni a carico o eventualmente della *probatio*, «sed in vinculis positus, plene in suis defensionibus audiatur» (*ibidem*, p. 121). Sul procedimento sommario per omicidio e la durata dei giudizi v. anche nota 25.

FONTI

ALTAMURA, ARCHIVIO DIOCESANO DI ALTAMURA-GRAVINA-ACQUAVIVA DELLE FONTI

– *Pergamene*, B1.

BARI, ARCHIVIO DELLA BASILICA DI SAN NICOLA (ABSN)

– *Periodo angioino*, C23, R26, S1.

BARI, ARCHIVIO DI STATO (ASBa)

Sala consultazione

– *Indice* = *Indice dei notai del distretto di Bari per piazza*, s.n., s.d., stampa cartacea.

– *Guida ai notai* = inv. n° 213, *Guida ai notai dei secoli XV-XVI inizi XVII degli undici comuni nel distretto notarile di Trani*, a cura di L.M.R. ATTOLICO - M. MEMEO - M.C. TRAISCI, 2015, stampa digitale cartacea.

CASTELLANETA, ARCHIVIO DIOCESANO

– *Pergamene del Capitolo Cattedrale*, 29.

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA

– < <http://www.sapuglia.it/> >

BIBLIOGRAFIA

BOCCUZZI 2018 = M. BOCCUZZI, *Dal "codice-dossier" al "codice-archivio". I manoscritti Ap. Ms. I 81 e Ap. Ms. I 80 della Biblioteca comunale "Sabino Loffredo" di Barletta*, in *Storie dalla città. Tra ricerca e valorizzazione: Barletta dalla tardo antichità all'età moderna*, a cura di S. CHIAFFARATA - V. RIVERA MAGOS - F. VIOLANTE, Barletta 2018, pp. 83-99.

CARVALE 1966 = M. CARVALE, *Il regno normanno di Sicilia*, Milano 1966 (Ius Nostrum. Studi e testi pubblicati dall'Istituto di Storia del diritto italiano dell'Università di Roma, 10), rist. inalt. Milano 1984.

CARVALE 1998 = M. CARVALE, *Le istituzioni del Regno di Sicilia tra l'età normanna e l'età sveva*, in ID., *La monarchia meridionale: istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Roma-Bari 1998, pp. 71-135.

CARVALE 2005 = M. CARVALE, *Sicilia, Regno di, Amministrazione della giustizia*, in *Federico II. Enciclopedia Fridericiana*, II, Roma 2005, pp. 735-743.

Chartae Latinae 2010 = *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin Charters, 2nd Series, Ninth Century*, edited by G. CAVALLO - G. NICOLAJ, Part LXXIX, Italy LI, published by C. GATTAGRISI - F. MAGISTRALE, Dietikon-Zürich 2010.

CIRINO 2018 = M. CIRINO, *I quaderni del notaio Antonino de Iuliano di Bitetto (3 febbraio 1466-13 giugno 1466)*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Bari "A. Moro", a.a. 2017/2018, relatrice C. Drago.

CORDASCO 1993 = P. CORDASCO, *I più antichi registri di abbreviature pugliesi (secolo XIV): caratteri formali e contenutistici*, in « Archivi per la storia. Rivista dell'Associazione nazionale archivistica italiana », 6/1-2 (1993), pp. 45-59.

- CORDASCO 2017 = P. CORDASCO, *L'altra metà del Medioevo. Storie di donne nei documenti di Terra di Bari (secc. XI-XV)*, in *Apprendere ciò che vive. Studi offerti a Raffaele Licinio*, a cura di V. RIVERA MAGOS - F. VIOLANTE, Bari 2017, pp. 151-158.
- DEZZA 1989 = E. DEZZA, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, I, Milano 1989 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano, 13).
- Die Konstitutionen* 1996 = *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, herausgegeben von W. STÜRNER, Hannover 1996 (Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, II, Supplementum, *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*).
- Documenti di Corato* = G. BELTRANI, *I documenti storici di Corato (1046-1327) con 4 facsimili in fototipia*, Bari 1923 (Codice Diplomatico Barese, 9/1), rist. fotol. Cassano Murge 1985.
- DURRIEU 1886 = P. DURRIEU, *Les archives angevines de Naples. Étude sur les registres du roi Charles I^{er} (1265-1285)*, I, Paris 1886 (Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome, 46).
- GALASSO 1992 = G. GALASSO, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese. (1266-1494)*, I, Torino 1992 (Storia d'Italia diretta da G. GALASSO, 15/1).
- KIESEWETTER 1997 = A. KIESEWETTER, *Filippo I d'Angiò, imperatore nominale di Costantinopoli*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLVII, Roma 1997, pp. 717-723.
- KIESEWETTER 1998 = A. KIESEWETTER, *La cancelleria angioina*, in *L'État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIII^e et XIV^e siècle*. Actes du colloque international de Rome et Naples, 7-11 novembre 1995, Rome 1998 (Publications de l'École française de Rome, 245), pp. 361-415.
- Libro rosso Altamura* = *Il Libro rosso o Libro magno di Altamura*, a cura di F. LOSPALLUTO, Altamura 1956 [« Altamura. Bollettino dell'archivio-biblioteca-museo civico (A.B.M.C.) », 5].
- Libro rosso Bitonto* = *Libro rosso della Università di Bitonto (1265-1559)*, a cura di D.A. DE CAPUA, I, Palo del Colle 1987.
- Libro Rosso Foggia* = *Il Libro Rosso di Foggia*, a cura di P. DI CICCIO, Foggia 2012 (Fragmenta, 2).
- Libro rosso Gallipoli* = *Il Libro rosso di Gallipoli (Registro de privilegi)*, a cura di A. INGROSSO, Galatina 2004 (Università degli Studi di Lecce. Dipartimento dei Beni delle Arti e della storia. Fonti medievali e moderne, 7).
- Libro rosso Gravina* = *Libro rosso di Gravina*, a cura di T. GRANIERI, Gravina in Puglia 2016.
- Libro rosso Lecce* = *Libro Rosso di Lecce. Liber Rubeus Universitatis Lippensis*, a cura di P.F. PALUMBO, I-II, Fasano 1997 (Centro di studi salentini. Monumenti, 4).
- Libro Rosso Messaletto* = *Il Libro Rosso o Messaletto*, a cura di V.A. MELCHIORRE, Bari 1993 (La storia di Bari attraverso i documenti).
- Libro Rosso Molfetta* = *Libro Rosso. Privilegi dell'Università di Molfetta*, a cura di D. MAGRONE, I-III, Trani 1899-1905.
- Libro Rosso Monopoli* = *Libro Rosso della Città di Monopoli*, a cura di F. MUCIACCIA, Bari 1906 (Commissione Provinciale di Archeologia e Storia Patria. Documenti e Monografie, 4).
- Libro rosso Taranto* = R. CAPRARA - F. NOCCO - M. PEPE - O.V. SAPIO, *Libro rosso di Taranto. Codice Archittiano (1330-1604)*, Bari 2014 (Codice Diplomatico Pugliese continuazione del Codice Diplomatico Barese, 38).

- Libro rosso Trani = Il Libro rosso della Università di Trani. Trascrizione dei documenti: Giovanni Beltrani*, a cura di G. CIOFFARI - M. SCHIRALLI, Bari 1995 (Centro studi nicolaiani. Memorie e documenti, 15).
- MAGISTRALE 1984 = F. MAGISTRALE, *Notariato e documentazione in Terra di Bari. Ricerche su forme, rogatori, credibilità dei documenti latini nei secoli IX-XI*, Bari 1984 (Società di Storia Patria per la Puglia. Documenti e Monografie, 48).
- MAGISTRALE 1998 = F. MAGISTRALE, *La cancelleria dei principi di Taranto: produzione documentaria e modelli organizzativi (gli anni di Filippo I: 1293-1331)*, in *Documenti medievali greci e latini. Studi comparativi*. Atti del Seminario di Erice, 23-29 ottobre 1995, a cura di G. DE GREGORIO - O. KRESTEN, Spoleto 1998 (Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo. Incontri di studio, 1), pp. 87-109.
- MAGISTRALE 2004 = F. MAGISTRALE, *La documentazione giudiziaria di Terra di Bari in età normanno-sveva*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placita agli acta - secc. XII-XV)*. Atti del X Congresso Internazionale della Commission Internationale de Diplomatique, Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di G. NICOLAJ, Città del Vaticano 2004 (Littera Antiqua, 11), pp. 329-343.
- MASTROBUONO 1969 = E. MASTROBUONO, *Castellaneta e i suoi documenti dalla fine del secolo XII alla metà del XIV*, Bari 1969 (Società di Storia Patria per la Puglia. Documenti e Monografie, 33).
- MILETTI 2011 = M.N. MILETTI, *Il nemico capitale. La repulsa del testimone nelle pratiche d'età moderna*, in « Acta Histriae », 19/1-2 (2011), pp. 105-126.
- MORELLI 1997 = S. MORELLI, « Ad extirpanda vitia »: *normativa regia e sistemi di controllo sul funzionariato nella prima età angioina*, in « Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Age », 109/2 (1997), pp. 463-475.
- MORELLI 2008 = S. MORELLI, *Il controllo delle periferie nel Mezzogiorno angioino alla metà del XIII secolo: produzione e conservazione di carte*, in « Reti Medievali. Rivista », 9/1 (2008), pp. 1-30.
- MORELLI 2009 = S. MORELLI, *Osservazioni sull'uso dell'inquisitio nel Mezzogiorno angioino*, in *Dentro e fuori la Sicilia. Studi di storia per Vincenzo D'Alessandro*, a cura di P. CORRAO - I. MINEO, Roma 2009 (I libri di Viella, 98), pp. 135-147.
- MORELLI 2012 = S. MORELLI, *Per conservare la pace. I giustizieri del regno di Sicilia da Carlo I a Carlo II d'Angiò*, Napoli 2012 (Nuovo Medioevo. Collana diretta da M. OLDONI, 92).
- NICOLAJ 2007 = G. NICOLAJ, *Lezioni di Diplomatica generale*, I, Istituzioni, Roma 2007.
- Pergamene di Altamura* = P. CORDASCO, *Le pergamene della cattedrale di Altamura (1309-1381)*. Con la collaborazione di G. PUPILLO, Bari 1994 (Codice Diplomatico Pugliese. Continuazione del Codice Diplomatico Barese, 34).
- Pergamene di Bari* = C. DRAGO TEDESCHINI, *Le pergamene del duomo di Bari (1385-1434)*, Bari 2010 (Codice Diplomatico Pugliese continuazione del Codice Diplomatico Barese, 35), rist. anast. Bari 2013.
- PERTILE 1892 = A. PERTILE, *Storia del diritto penale*, V, Torino 1892² (Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione di A. PERTILE).
- PERTILE 1966 = A. PERTILE, *Storia della procedura*, seconda edizione riveduta e migliorata per cura di P. DEL GIUDICE, VI/1-2, Bologna 1966 (Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione di A. PERTILE).

- PESCIONE 1924 = R. PESCIONE, *Corti di giustizia nell'Italia meridionale (dal periodo normanno a l'epoca moderna)*, Milano-Roma-Napoli 1924.
- Pratica criminale* 1842 = T. BRIGANTI, *Pratica criminale*, I, Napoli 1842.
- PROSPERI CARAVITAE 1620 = PROSPERI CARAVITAE *Ebolitani Principatus, Provinciae Citra et Basilicatae regii Advocati fiscalis Commentaria super Ritibus Magnae Curiae Vicariae Regni Neapolis*, Neapoli, Apud Scipionem Boninum, 1620.
- S. Nicola di Bari 1266-1309* = F. NITTI DI VITO, *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo angioino (1266-1309) con 4 facsimili in fototipia*, Trani 1936 (R. Deputazione di Storia Patria per le Puglie. Codice Diplomatico Barese, 13), rist. fotol. Bari 1976.
- S. Nicola di Bari 1280-1414* = J. MAZZOLENI, *Le pergamene di S. Nicola di Bari (1280-1414)*, Bari 1977 (Codice Diplomatico Pugliese. Continuazione del Codice Diplomatico Barese, 23).
- Storia di Bari* 1990 = C.D. FONSECA - C. COLAFEMMINA - P. CORSI, *Vita religiosa, vita quotidiana e costume*, in *Storia di Bari. Dalla conquista normanna al ducato sforzesco*, a cura di G. MUSCA - F. TATEO, Bari 1990 (Storia e società), pp. 229-274.
- TARQUILIO 2017 = G. TARQUILIO, *I quaterni del notaio Antonino de Iuliano di Bitetto (1 dicembre 1465-25 gennaio 1466)*», Tesi di laurea, Università degli Studi di Bari "A. Moro", a.a. 2016/2017, relatrice C. Drago.
- TRIFONE 1921 = R. TRIFONE, *La legislazione angioina*. Edizione critica, Napoli 1921.
- Utriusque Siciliae* 1590 = *Utriusque Siciliae constitutiones, capitula, ritus et pragmaticae ...*, Venetiis, Apud Ioan. Variscum, Paganinum de Paganinis et socios, 1590.
- VOCI 1995 = A.M. VOCI, *La cappella di corte dei primi sovrani angioini di Napoli*, in « Archivio Storico per le Province Napoletane », 113 (1995), pp. 69-126.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

A seguito dell'analisi di tre documenti di giustizia criminale, una *littera* d'inchiesta del 1300 e due *scripta sententiae* del 1305 e 1309 per *destitutio violenta* di terre e per omicidio, si segnalano spunti di ricerca sulle forme e sulla prassi di applicazione per iscritto delle norme e della procedura giudiziaria nel Regno di Sicilia *citra Pharum* in età angioina.

Parole significative: Puglia, secolo XIV, giustizia criminale, *litterae*, *scripta sententiae*.

This paper focuses on three criminal justice documents: a *littera* of inquiry from 1300 and two *scripta sententiae* dating back respectively to 1305 and 1309, the first one concerning a case of *destitutio violenta* of lands and the second one a homicide. Following the analysis of these documentary sources, this study points out research insights about forms and practices of the in-writing application of rules and judicial procedures in the Kingdom of Sicily *citra Pharum*, during Angevin age.

Keywords: Apulia, 14th century, criminal justice, *litterae*, *scripta sententiae*.

I N D I C E

<i>Presentazione</i>	pag.	5
Claudia Storti, <i>1385: un anno tra politica e giustizia a Milano</i>	»	7
Marta Luigina Mangini, <i>Il principio dell'iceberg. Scritture ad ban- chum iuris malleficiorum, Milano, secoli XIII-XIV</i>	»	33
Fabrizio Pagnoni, <i>Selezione e circolazione dei giudici ai malefici nel dominio visconteo fra Tre e Quattrocento</i>	»	61
Beatrice Del Bo, <i>Tutte le donne (del registro) del podestà fra cliché e novità</i>	»	83
Marina Gazzini, <i>Animali, colpa e castigo. Prodromo per nuove ricer- che sull'area italiana</i>	»	107
Chiara Valsecchi, «per viam inquisitionis». <i>Note sul processo cri- minale a Milano in un'età di transizione</i>	»	127
Alessandra Bassani, <i>Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta</i>	»	177
Roberto Isotton, <i>La repressione dei reati di furto e rapina nel Liber sen- tentiarum potestatis Mediolani del 1385: acquisizioni e questioni aperte</i>	»	205
Raffaella Bianchi Riva, <i>Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le of- fese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea</i>	»	239
Marta Calleri, <i>Savona 1250. Il Cartularium del podestà</i>	»	265
Maddalena Modesti, <i>Le carte di corredo del podestà di Bologna (prima metà XIV sec.). Percorsi diplomatistici</i>	»	285
Antonio Olivieri, <i>La giustizia e i suoi riflessi fiscali nella documenta- zione giudiziaria vercellese della fine del Trecento: iter amministrativi e tecniche notarili</i>	»	327
Corinna Drago Tedeschini, <i>Echi di giustizia criminale in documenti pugliesi del XIV secolo</i>	»	357
Giovanni Minnucci, <i>Intorno al Liber sententiarum potestatis Me- diolani e ad altre fonti giudiziarie. Alcune note conclusive</i>	»	373

NOTARIORUM ITINERA

DIRETTORE

Antonella Rovere

COMITATO SCIENTIFICO

Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Grado Giovanni Merlo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Laura Balletto - Alessandra Bassani - Ezio Barbieri - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Maura Fortunati - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Claudia Storti - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ notariorumitinera@gmail.com

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-68-0 (ed. a stampa)

ISSN 2421-2377 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-70-3 (ed. digitale)

ISSN 2499-8109 (ed. digitale)

finito di stampare febbraio 2021
C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 978-88-97099-68-0 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-70-3 (ed. digitale)

ISSN 2421-2377 (ed. a stampa)

ISSN 2499-8109 (ed. digitale)